

MANOVRA E MERCATI

## Il decreto in Parlamento



## Gli effetti sui controlli di legalità

Per le Srl confermate le misure di maggiore flessibilità  
Dubbi sulla sovrapposizione con l'attività di revisione

# Nelle spa sindaco unico azzerato

## Indipendentemente dalle dimensioni della società serve sempre il collegio

Angelo Busani  
Giovanni Negri

Sparisce il sindaco unico nelle società per azioni. Indipendentemente dalle dimensioni della spa. La versione del decreto legge semplificazioni sulla quale questa mattina si pronuncerà la Camera con il voto di fiducia modifica ancora una volta la disciplina del controllo di legalità nelle società di capitali. La correzione, che cancella il terzo comma dell'articolo 2397 del Codice civile, non è stata modificata ieri dalle commissioni e quindi conferma la soppressione della possibilità che le spa coi requisiti per la redazione del bilancio in forma abbrevia-

ta nominino un solo sindaco invece del più ordinario collegio. Bocce ferme invece nella srl: la normativa in materia continuerà a disporre che, quando l'organo di controllo è obbligatorio, può trattarsi di un sindaco unico, di un revisore o di un collegio di sindaci; ma se nulla è precisato in contrario nello statuto, si deve nominare il sindaco unico, qualunque sia la dimensione della società.

Pertanto, il panorama del prossimo futuro sarà contrassegnato da una spa necessariamente dotata di un collegio di 3 o 5 sindaci, qualunque sia la sua dimensione; e una srl senza organo di controllo, se piccola, op-

pure dotata di un organo di controllo di regola monocratico in qualsiasi altro caso, quindi anche se di enormi dimensioni. Evidente la contraddittorietà tra la situazione di una srl molto grande, controllata da un solo sindaco, e quella di una spa inattiva e priva di patrimonio, se non quello rappresentato dal suo capitale minimo, che deve essere controllata da almeno tre sindaci.

Restano poi aperti alcuni dubbi per le srl: non è anzitutto specificato se il sindaco unico debba essere un revisore legale, anche se la risposta dovrebbe essere affermativa. Ancora, non è specificato se, in caso di nomi-

na del sindaco unico, devono essere nominati uno o più supplenti, ma la risposta in questo caso dovrebbe essere negativa.

Va poi notato che la legge rende alternativa nella srl «la nomina dell'organo di controllo o del revisore»; quanto alla composizione dell'organo di controllo, la legge inoltre sancisce che «l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo» a meno che lo statuto non disponga «diversamente», ma non è chiaro se lo statuto può prevedere solo la nomina dell'organo collegiale oppure se si può rimettere la scelta, caso per caso, ai soci (opzione forse preferibile).

## L'INDICAZIONE



Sul Sole 24 Ore di ieri le indicazioni sulle modifiche in arrivo alle regole sui controlli societari con la conversione del Dl semplificazione

Non è poi perfettamente chiaro quali siano i compiti del revisore quando la sua nomina risulta alla fine alternativa a quella dell'organo di controllo: se è "normale" che il sindaco effettui anche la revisione legale dei conti, è un'affermazione invece priva di precedenti quella secondo cui il revisore operi anche come sindaco. Tutto da approfondire, poi, il tema se il revisore nominato in alternativa all'organo sindacale ha senz'altro anche i compiti del sindaco oppure se, per raggiungere questo risultato, occorre una esplicita previsione statutaria in tal senso.

## Le conseguenze

Controllo di legalità nelle Srl (dove non cambia nulla) e nelle Spa, alla luce dell'emendamento al decreto semplificazioni

## SRL

Funzione di controllo non obbligatoria	Si può nominare un revisore, un sindaco unico o un collegio
Funzione di controllo obbligatoria:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si può nominare un revisore, un sindaco unico o un collegio se lo statuto lo prevede</li> <li>• Se è nominato l'organo sindacale occorre nominare anche il revisore a meno che lo statuto attribuisca la revisione al collegio sindacale (che però non può fare la revisione se la Srl è obbligata al bilancio consolidato)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• capitale non inferiore a 120 mila euro;</li> <li>• Srl tenuta al bilancio consolidato;</li> <li>• Srl controllante una società obbligata alla revisione legale dei conti;</li> <li>• Srl con due parametri dimensionali impiedenti il bilancio abbreviato</li> </ul>	

## SPA (BILANCIO ORDINARIO)

## Com'è oggi

- Nomina obbligatoria del collegio sindacale
- Revisione legale affidata al revisore salvo che lo statuto la affidi al collegio (che però non può fare la revisione se la Spa è obbligata al bilancio consolidato)

## Come sarà

- Nomina obbligatoria del collegio sindacale
- Revisione legale affidata al revisore salvo che lo statuto la affidi al collegio (che però non può fare la revisione se la spa è obbligata al bilancio consolidato)

## SPA (BILANCIO ABBREVIATO)

- Nomina il sindaco unico a meno che lo statuto non imponga il collegio
- Revisione legale affidata al revisore; è dubbio se lo statuto possa affidare la revisione al sindaco unico (che comunque non può fare la revisione se la Spa è obbligata al bilancio consolidato)

- Nomina obbligatoria del collegio sindacale
- Revisione legale affidata al revisore salvo che lo statuto la affidi al collegio (che però non può fare la revisione se la spa è obbligata al bilancio consolidato)

## La novità. La tutela del committente

## Sarà l'appaltatore a rispondere dei debiti da lavoro

Giampiero Falasca

In arrivo importanti novità in materia di appalti e responsabilità solidale verso i lavoratori. Un emendamento al Dl semplificazioni, approvato ieri alla Camera, impone, a chi deve recuperare un credito da lavoro maturato nell'ambito di un appalto, di aggredire in via prioritaria il patrimonio del debitore effettivamente responsabile (quindi l'appaltatore o il subappaltatore). Solo nel caso in cui l'azione verso tale soggetto si riveli infruttuosa, il creditore può promuovere l'azione esecutiva verso il committente.

L'innovazione è molto rilevante perché, nel regime attualmente vigente, il semplice affidamento di un appalto di servizi può comportare delle rilevanti responsabilità in capo al committente, anche se questo non ha commesso alcun illecito. Questo accade perché vige la regola della cosiddetta responsabilità solidale, in virtù della quale tutti i debiti verso i lavoratori e verso gli istituti previdenziali possono essere richiesti indifferentemente al soggetto che li ha maturati (l'appaltatore) oppure al soggetto che ha affidato l'appalto, entro un tempo massimo di due anni (analoga regola vige per i debiti fiscali, ma coinvolge solo appaltatore e subappaltatori, senza vincoli di tempo ed entro il valore dell'appalto).

Il principio in sé ha una valenza positiva, perché costringe i committenti a fare controlli attenti sui propri appaltatori, ma forse è troppo rigido, in quanto non lascia aperta la strada alla possibilità di escludere la responsabilità solidale in caso di comportamenti virtuosi (al riguardo, questo risultato potrebbe essere ottenuto mediante il famigerato articolo 8 della legge 148/2011, ma pochi se ne sono accorti). L'emendamento approvato ieri sembra tenere con-

to dell'esigenza di attenuare gli effetti di tale rigidità, almeno in fase esecutiva.

In concreto, la norma consente al debitore solidale di proporre in giudizio un'eccezione con la quale chiede che sia preventivamente escusso il patrimonio del debitore principale; a fronte di tale eccezione, e anche se il giudice accerta la responsabilità solidale, l'azione esecutiva può essere promossa verso il committente solo dopo che l'esecuzione verso il patrimonio del responsabile sia risultata "infruttuosa". Questo concet-

## NUOVA PROCEDURA

Sarà aggredito il patrimonio del responsabile effettivo mentre oggi vale la regola della responsabilità solidale

to dovrà essere declinato in concreto: è probabile che l'azione si possa definire infruttuosa solo dopo che il creditore dimostri di aver espletato e concluso senza esito una o più procedure di pignoramento. L'eccezione può essere formulata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in questo caso il committente deve indicare i beni dell'appaltatore che devono essere aggrediti.

Infine, la norma conferma una regola già applicabile ai casi di responsabilità solidale: il committente, che paga al posto del vero responsabile, può richiedere (mediante l'azione di regresso) la restituzione di quanto pagato. Da ricordare che il Dl semplificazione aveva già modificato la disciplina, chiarendo che in caso di appalto, le sanzioni civili si applicano solo in capo al responsabile dell'inadempimento e non al responsabile solidale.

## Buono Fruttifero Postale 3,50

Un investimento prezioso per rendimento e sicurezza.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. LP 02/12 del febbraio 2012. Per informazioni e per il relativo Foglio Informativo/Regolamento del Prodotto vai su [www.cassadp.it](http://www.cassadp.it), su [www.poste.it](http://www.poste.it), su [www.cassadp.it](http://www.cassadp.it), o chiedi informazioni presso gli Uffici Postali. I Buoni Fruttiferi Postali sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane - Società con Socio Unico - Patrimonio Bancoposta.

Cogli ora l'occasione di investire nell'emissione speciale BFP 3,50.

Un investimento che ti offre:

- il 3,50% annuo lordo se mantenuto fino alla scadenza dei 3 anni
- la garanzia dello Stato Italiano
- la restituzione del capitale investito in qualunque momento

Per informazioni vai su [www.cassadp.it](http://www.cassadp.it) o [www.poste.it](http://www.poste.it)



Cassa depositi e prestiti



Il valore che crea valore.



Posteitaliane